



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1594 / 2021

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ALLA DITTA RE ALDO SRL PER UN IMPIANTO DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO 14, TEGLIO VENETO (VE). RINNOVO.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.lgs 03.09.2020 n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il D.M. 69/2010 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell’art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- vii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo IIIbis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- viii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- ix. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- x. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- xi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xiii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xiv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xv. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xvi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xvii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.
- xxii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- xxiii. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche".
- iv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, in qualità di responsabile del procedimento, ed il collaboratore all'istruttoria Giada Vecchiuzzo non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- v. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:

- i. dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
- ii. dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
- iii. dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Premesso che:

con prot. n. 63675 del 19.10.2009 è stato rilasciato il decreto di Approvazione progetto per la realizzazione dell'impianto situato in Via dell'Artigianato n. 14 in Comune di Teglio Veneto (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi previste nell'allegato C del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269;

con decreto della Provincia di Venezia n. 967 del 9.01.2009 la ditta è stata esclusa dall'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, con prescrizioni;

con provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011 la Provincia di Venezia ha autorizzato la ditta RE VITTORINO & ALDO Snc con sede legale in via Trieste n. 39, Fossalta di Portogruaro (VE) all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Artigianato n. 14 - Teglio Veneto (VE);

con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 la Provincia di Venezia ha volturato l'autorizzazione in capo alla ditta RE ALDO & C. Sas ed è stata variata la sede legale della ditta in via Dell'Artigianato n. 18 a Teglio Veneto (VE);

con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 è stata modificata l'autorizzazione prot. 91808 del 01.12.2011 rilasciata ai sensi dell'art. 208 e art. 269 del D.Lgs. 152/06 alla ditta RE VITTORINO & ALDO Snc, volturata alla ditta RE ALDO & C. S.A.S. (P.IVA 02405780277) con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Artigianato n. 14 a Teglio Veneto (VE) e sede legale in via dell'Artigianato n. 18 a Teglio Veneto (VE);

con provvedimento prot. n. 36452 del 04.06.2019 è stata volturata a favore della ditta RE ALDO SRL (P. IVA 02405780277), con sede legale in Via dell'Artigianato 18 30020 TEGLIO VENETO VE, la titolarità del provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011, poi volturato alla ditta Re Aldo &C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 ed infine modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 di autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni previste dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Visto che:

con istanza presentata al SUAP del Comune di Teglio Veneto (VE) in data 25.03.2019 e acquisita al prot. n. 21496 del 27.03.2019 la ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011 con scadenza il 18.10.2019, volturato alla ditta Re Aldo &C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013,

modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014, volturato con provvedimento prot. n. 36452 del 04.06.2019;

con prot. acquisito al n. 27359 del 19.04.2019 la ditta ha trasmesso il documento di Programma di Controllo con la relazione annuale del 2018;

con prot. n. 49071 del 25.07.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi ed è stato richiesto alla ditta il rinnovo delle polizze fideiussorie;

con prot. acquisito al n. 53394 del 20.08.2019 la ditta ha richiesto il rinvio della data della riunione della conferenza dei servizi;

con prot. acquisito al n. 54102 e n. 54133 del 23.08.2019 il Comune di Teglio Veneto ha comunicato l'impossibilità nel partecipare alla Conferenza dei Servizi ed ha espresso il parere favorevole per gli aspetti edilizio-urbanistici dell'attività;

con prot. n. 53672 del 21.08.2019 è stata convocata la nuova riunione della Conferenza dei Servizi;

con prot. acquisito al n. 54447 del 26.08.2019 la ditta ha comunicato il ritardo nella presentazione delle polizze fideiussorie richieste con nota prot. n. 49071 del 25.07.2019;

con prot. acquisito al n. 57230 del 06.09.2019 Livenza Tagliamento Acque SpA ha comunicato l'impossibilità nel partecipare alla Conferenza dei Servizi, ma ha richiesto integrazioni;

con prot. acquisito al n. 56128 del 02.09.2019 la ditta ha trasmesso il rinnovo delle garanzie finanziarie;

con prot. n. 64090 del 04.10.2019 è stato trasmesso il verbale prot. n. 63560 del 03.10.2019 relativo alla riunione della Conferenza dei Servizi del 06.09.2019, sono state richieste integrazioni alla ditta e sono stati richiesti i pareri conclusivi agli Enti;

con prot. acquisito al n. 71705 del 07.11.2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste da verbale prot. n. 63560 del 03.10.2019, ovvero le integrazioni richieste da Livenza Tagliamento Acque SpA, la planimetria aggiornata comprensiva della legenda finalizzata all'individuazione dei codici CER dei rifiuti stoccati, ha precisato che l'impianto non è munito della zona di lavaggio ruote, copia del certificato di ISO 14001 con scadenza il 14.04.2022, copia della Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, l'Autorizzazione ATTO C-09/2017 rilasciata da Livenza Tagliamento Acque SpA con validità dal 30.10.2017 e scadenza il 30.10.2021, il documento di valutazione di impatto acustico. Con la stessa nota la ditta, relativamente al tema End Of Waste, ha richiesto, considerato quanto stabilito dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019, di rinnovare l'attività di recupero R5 per tutti i rifiuti già attualmente autorizzati;

con nota prot. n. 74907 del 22.11.2019 questa Amministrazione ha richiesto alla ditta la trasmissione di una relazione tecnica dettagliata in cui venisse data evidenza della conformità al nuovo articolo 184-ter, ponendo particolare attenzione ai requisiti richiesti dai punti d) ed e) del comma 3, al fine di avviare un'istruttoria per ricomprendere le operazioni di recupero R5 nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione;

Sempre con tale nota, prot. n. 74907 del 22.11.2019, questa Amministrazione ha comunicato che i termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione art.208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006, sarebbero rimasti sospesi fino a conclusione del procedimento relativo all'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

la relazione tecnica End of Waste di cui sopra è stata acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 81088 del 20.12.2019, in cui la ditta ha precisato anche che intende rinunciare all'attività R5 per i codici CER 010102, 010409, 191209, mantenendo per gli stessi la sola attività R13;

con nota prot. n. 14507 del 10.03.2020 questa Amministrazione ha richiesto alla ditta la trasmissione di una relazione tecnica dettagliata secondo le indicazioni del documento "Linee Guida per l'applicazione della disciplina dell'End Of Waste", con particolare riferimento ai contenuti di cui alle tabelle 4.3 e 4.1;

la relazione in conformità alle Linee Guida è stata acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 18765 del 07.04.2020;

nella stessa nota prot. n. 18765 del 07.04.2020 la ditta ha richiesto di modificare l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti l'area di gestione dei rifiuti, per l'aggiunta di una porzione di superficie afferente alla viabilità interna e l'inserimento di un distributore di carburante ad uso privato, allegando la relazione tecnica degli scarichi con i relativi elaborati;

con nota acquisita al prot. n. 29401 del 12.06.2020 Livenza Tagliamento Acque SpA ha espresso il proprio parere, ricordando che la ditta è attualmente autorizzata allo scarico di acque reflue di dilavamento con Autorizzazione allo scarico n. C-09/2017 del 30.10.2017 rilasciata da LTA S.p.A. e ha rilasciato l'atto di assenso allo scarico di acque meteoriche di dilavamento prodotte dal dilavamento dei piazzali a servizio dell'attività di recupero rifiuti nella pubblica fognatura mista, non recapitante ad impianto di depurazione, nel rispetto dei limiti dettati dalla colonna "scarico in acque superficiali" della Tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione del PTA approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009 e s.m.i., prevedendo delle prescrizioni;

con nota prot. n. 17278 del 30.03.2020 la ditta ha trasmesso il Piano di Controllo anno 2019;

con nota prot. n. 30533 del 18.06.2020, al fine della conclusione del procedimento, si chiedeva agli Enti il parere conclusivo per gli aspetti di competenza, ed in particolare si chiedeva ad ARPAV il parere tecnico inerente la conformità dell'attività alle disposizioni del nuovo art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

con nota prot. n. 38385 del 31.07.2020 ARPAV ha espresso il parere in merito al documento di impatto acustico, prevedendo delle prescrizioni;

con nota acquisita al prot. n. 40174 del 10.08.2020 ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in riferimento all'applicazione del nuovo art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

con nota prot. n. 47554 del 22.09.2020 questa Amministrazione ha richiesto alla ditta di trasmettere le integrazioni richieste da Arpav nel suddetto contributo istruttorio, ha richiesto i pareri conclusivi di ARPAV e ULSS in merito all'End of Waste ed è stato trasmesso alla ditta il parere di Arpav relativamente al documento di impatto acustico;

con tale nota, prot. n. 47554 del 22.09.2020, è stato comunicato alla ditta che i termini del procedimento di rinnovo sarebbero ripresi con la ricezione dei pareri conclusivi di ARPAV e ULSS sopra richiesti.;

con nota acquisita al prot. n. 49867 del 02.10.2020 la ditta ha trasmesso la Polizza Civile di Inquinamento con quietanza con scadenza il 10.11.2020;

con nota acquisita al prot. n. 55022 del 27.10.2020 la ditta ha trasmesso la revisione del documento "Procedura End of Waste", come richiesto dal parere di ARPAV acquisito al prot. n. 40174 del 10.08.2020;

con nota acquisita al prot. n. 55181 del 27.10.2020 la ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni relative al documento di impatto acustico, così come richiesto da ARPAV con nota acquisita al prot. n. 38385 del 31.07.2020;

con nota acquisita al prot. n. 60990 del 24.11.2020 la ditta ha dichiarato che allo stato attuale è impossibilitata a svolgere la rilevazione acustica secondo quanto richiesto da Arpav con nota acquisita al prot. n. 38385 del 31.07.2020 e si è resa disponibile ad eseguire la rilevazione acustica richiesta da ARPAV entro 12 mesi dall'emissione del Decreto di rinnovo;

con nota acquisita al prot. n. 10680 del 02.03.2020 la ditta ha trasmesso la relazione annuale del Programma di controllo per l'anno 2020;

con nota acquisita al prot. n. 12326 del 10.03.2021 Arpav ha trasmesso il contributo istruttorio relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, contenente prescrizioni e precisazioni;

con nota prot. n. 15391 del 26.03.2021 questa Amministrazione ha comunicato alla ditta che con nota acquisita agli atti con prot. n. 12326 del 10.03.2021 Arpav ha trasmesso il proprio contributo istruttorio conclusivo in merito all'applicazione della disciplina End of Waste e che avrebbe proceduto con la conclusione del procedimento di rinnovo di cui all'istanza acquisita con prot. n. 21496 del 27.03.2019;

con nota acquisita al prot. n. 18738 del 15.04.2021 la ditta ha trasmesso l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, con scadenza il 08.02.2026 e ha trasmesso la quietanza della polizza Civile Inquinamento con scadenza il 10.11.2021;

Preso atto che non è pervenuto alcun parere da parte di ULSS 4 Veneto Orientale in merito all'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla normativa in materia di sostanze chimiche e di prodotto REACH/CLP;

Ritenuto di procedere con una apposita prescrizione relativamente all'aggiornamento del documento di valutazione di impatto acustico, in merito alla richiesta della ditta di cui al prot. n. 60990 del 24.11.2020;

Considerato che

l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria Appendice n. 111673202 alla fideiussione n. 67659510 con decorrenza dal 19.10.2009, scadenza il 18.10.2029 e validità sino al 18.10.2031, e dalla Polizza Civile di Inquinamento con quietanza con scadenza il 10.11.2021;

la ditta è in possesso di ISO 14001:2015 con scadenza il 14.04.2022;

è presente agli atti di questa Amministrazione, con prot. n. 76410 del 11.12.2009 la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 21496 del 27.03.2019 ;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L.R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto di unificare nella presente determina di rinnovo, richiesta con istanza acquisita al prot. n. 21496 del 27.03.2019, anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 91808 del 01.12.2011, 94451 del 30.10.2013, 69374 del 21.08.2014 e prot. n. 36452 del 04.06.2019, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e s.s.m.m.i.i. "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e smi, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni, rideterminato al 13.09.2021 per effetto delle sospensioni di legge, incluso quanto previsto dal D.L 17 marzo 2020 n. 18 e smi, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' rinnovata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, della ditta RE ALDO SRL (P. IVA 02405780277), con sede legale in Via dell'Artigianato 18 30020 TEGLIO VENETO VE, per l'impianto sito in via dell'artigianato n. 14 30025 TEGLIO VENETO VE, per lo svolgimento delle attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.

2. Il presente provvedimento **ha validità fino al 18.10.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso.
4. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota 56128 del 02.09.2019 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse, avvenuta con nota prot. n. 59362 del 16.09.2019.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
6. **Entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
7. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. La fideiussione, se cartacea, andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Se presentata in modalità digitale, andrà firmata digitalmente sia da contraente che da fideiussore.
8. Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 180 giorni prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
9. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
10. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
11. La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
12. È approvato il Programma di Controllo, presentato ai sensi dell'art. 8) del decreto prot. n. 63675/09, con le seguenti prescrizioni, come da CTPA del 04.07.2011:
 - a) le non conformità di primo livello dovranno essere comunicate agli Enti di controllo (Città metropolitana di Venezia e ARPAV) ed al Comune;
 - b) il controllo allo scarico comporta quale non conformità di primo livello anche la mancata effettuazione delle analisi, oltre al superamento dei limiti
 - c) per le verifiche sulle emissioni acustiche, i punti dove verranno svolte le misure di controllo dovranno corrispondere ai ricettori più esposti alla rumorosità della ditta. I limiti di riferimento sono quelli corrispondenti alla classe acustica nella quale si trovano gli eventuali ricettori. Una volta individuati i punti di misura si dovranno indicare i pertinenti limiti con cui confrontare i risultati delle misure. In ambiente esterno si dovranno rispettare i limiti assoluti di immissione e di emissione. Deve essere verificato il rispetto dei limiti differenziali all'interno degli ambienti abitativi esposti (abitazioni private e/o ambienti di lavoro di altre attività.). In analogia alla procedura di AIA, la frequenza dei controlli potrebbe essere tre anni, di cui il primo entro un anno dalla data di rilascio dall'autorizzazione.
13. **Entro 60 giorni** dalla trasmissione del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 15), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare

riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.

14. **Entro 12 mesi** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, al Comune di Teglio Veneto e ad ARPAV un aggiornamento del documento di valutazione di impatto acustico, attestante il rispetto dei limiti di immissione, di emissione e dei limiti differenziali presso tutti i ricettori circostanti, ivi compresi gli insediamenti produttivi ed annessi, mettendo in atto le opportune misure di mitigazione aggiuntive ove se ne evidenzia la necessità per garantire il rispetto dei limiti, e attestante il rispetto delle norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico anche a prescindere dalla presenza dei cumuli di rifiuti.

RIFIUTI

15. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R5 : consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alla "tabella End of Waste allegata" al presente provvedimento;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

16. Le tipologie di rifiuti conferibili in ingresso e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle nella **tabella** seguente:

CODICE CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' di RECUPERO	AREA
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13	Zona A
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R5	
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R5	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R5	
170101	cemento	R13 - R5	
170102	mattoni	R13 - R5	
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R5	

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13 - R5	Zona D
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13 - R5	
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 16.	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce) non provenienti da impianti di recupero rifiuti	R13	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13 - R5	

17. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti), non può superare le **5.495 tonnellate**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 64.
18. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **800 ton/giorno, e le 211.200 ton/anno**.
19. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, sono quelli sotto elencati:

CER	DESCRIZIONE	Quantità massima stoccabile
19 12 02	Metalli ferrosi	30 ton.
19 12 04	Plastica e gomma	5 ton.
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	10 ton.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006

20. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina **End of Waste** di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nella **tabella "End of Waste" allegata** al presente provvedimento.

21. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
22. Per ciascun lotto di cessato rifiuto, di dimensione massima di 3.000 mc, dovranno essere effettuate le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella tabella "End of Waste" allegata e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.
23. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
24. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
25. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
26. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i prodotti venduti, ove previsto, dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
27. Si dà atto che gli aggregati riciclati non legati provenienti da rifiuti da costruzione e demolizione sono esentati dalla registrazione ai sensi del Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH) in quanto articoli, a meno che le sostanze estremamente preoccupanti siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Della verifica della condizione di esenzione dalla registrazione, dovrà essere data evidenza per ciascun lotto di end of waste in uscita.
28. Una volta cessata la qualifica di rifiuto del codice CER 170302 dovranno essere eseguiti gli adempimenti di cui al Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH).
29. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 64, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
30. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.
31. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
32. Tutti i rifiuti in ingresso, ad esclusione di quelli del Gruppo III della Tabella End of Waste in allegato (punto 7.1 del DM 05/02/1998), per cui la Ditta intende effettuare un trattamento congiunto, devono essere sottoposti, ad analisi tramite il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3.
33. Per il codice CER 170508 andrà posta attenzione in fase di analisi alla verifica dell'eventuale presenza di amianto, in quanto può essere insito nella struttura della roccia (pietrisco amiantifero) e/o presente nella frazione fine del rifiuto a causa di una frammentazione della stessa o apportato da altre fonti di contaminazione. L'attività di recupero per la produzione dell'EoW è vincolata all'assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero) sia sotto forma di frammenti che di fibre.
34. Il codice CER 170508, ai sensi del DM 05/02/98, punto 7.11.3 lett. d), qualora siano accorpati diversi lotti, deve essere sottoposto ad analisi per il test di cessione (limiti e metodica di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98) in ingresso per cantiere di provenienza e per lotti omogenei.
35. La presenza del codice CER 101208 nella miscela dovrà essere in percentuale limitata, al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti prestazionali, come specificato nella norma tecnica UNI 11531-1 al par. 4.2.2.

36. Il codice CER 170302 andrà recuperato separatamente dagli altri rifiuti, in conformità al DM n. 69/2018 e seguendo le indicazioni aggiuntive riportate al par. 4.2.3 dell'allegato al DM n. 69/2018.
37. La cessazione della qualifica di rifiuto del codice CER 170302 deve avvenire sia per i parametri prestazionali che ambientali, seguendo i criteri del DM n. 69/18, prima di ogni eventuale miscelazione con altri materiali inerti per costituire il mix da utilizzare per predisporre lo specifico cumulo. Il cumulo di miscela dovrà essere poi sottoposto a completa caratterizzazione (prestazionale in ogni caso e ambientale nel caso di aggregati di riciclo provenienti da trattamento di rifiuti) prima dell'uso per la realizzazione di sottofondi o sovrastrutture stradali.
38. Una volta cessata la qualifica di rifiuto del codice CER 170302, secondo quanto disposto dal D.M. n. 69/2018 e ottenuto il granulato di conglomerato bituminoso (EoW), per l'impiego nella costruzione delle strade, la Ditta dovrà attenersi per gli usi non legati alle indicazioni della norma UNI 11531-1, in particolare al paragrafo 4.2 e ai prospetti 4a e 4b in merito alle limitazioni percentuali del granulato di conglomerato bituminoso nella miscela in funzione dello specifico utilizzo. In caso di utilizzo in miscela con altri materiali o rifiuti, che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto, la miscela dovrà essere sottoposta alle prove prestazionali (di cui alla norma UNI 11531-1 per gli usi non legati e di cui alla norma UNI EN 14227-1 e/o UNI EN 14227-5 per gli usi legati) e, nel caso di miscelazione del granulato di conglomerato bituminoso EoW assieme a rifiuti, al test di cessione di cui al DM 05/02/98 (in ogni caso per gli usi non legati e, per gli usi legati, limitatamente al caso di "miscele <<migliorate a calce e cemento>>", in quanto non classificabili come "miscele legate" in termini di resistenza a compressione e trazione a modulo elastico", in applicazione della DGRV 439/2018.
39. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazione ISO 14001:2015 di cui l'azienda è in possesso. Le procedure di sistema consentono di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione delle end of waste.
40. Copia della citata certificazione dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
41. In caso di mancato rinnovo della certificazione ISO 14001:2015, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il Sistema di Gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV – DAP VE e Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.
42. La dichiarazione di conformità per l'end of waste deve contenere le seguenti sezioni minime: Regione sociale del produttore; Caratteristiche della sostanza/oggetto che cella la qualifica di rifiuto; La quantificazione del lotto di riferimento; lo specifico utilizzo; Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti; la norma tecnica prestazionale di riferimento.
43. La dichiarazione di conformità per il CER 170302 deve essere conforme al DM 69/2018.
44. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
45. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso in uscita

46. L'operazione di recupero (R5) del CER 170302 dovrà rispettare le disposizioni del D.M. 69/2018.
47. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

48. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
49. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
50. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
51. Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 86. Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27/07/84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
52. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
53. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 17, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 17. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.
54. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
55. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
56. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
57. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
58. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
59. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

60. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
61. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
62. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
63. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
64. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare **4 metri** e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
65. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
66. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
67. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
68. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
69. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
70. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
71. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
72. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
73. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare **i 180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

EMISSIONI DIFFUSE

74. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà garantire che:
 - a) sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b) nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti di bagnatura previsti quali sistema di abbattimento delle polveri;
 - c) i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d) tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

SCARICHI

75. La ditta è autorizzata allo scarico di acque meteoriche di dilavamento prodotte dal dilavamento dei piazzali a servizio dell'attività di recupero rifiuti nella fognatura mista, non recapitante ad impianto di depurazione, nel rispetto dei limiti dettati dalla colonna "scarico in acque superficiali" della Tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione del PTA approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Veneto del 5.11.2009 e s.m.i., come da atto di assenso e relative prescrizioni di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., acquisito agli atti con prot. n. 29401 del 12.06.2020 e **in allegato** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

DISPOSIZIONI GENERALI

76. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
77. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
78. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
79. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
80. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
81. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
82. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
83. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
84. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
85. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
86. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
87. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della

classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

88. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
89. Presso l’impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
90. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
91. In caso di chiusura definitiva dell’impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l’allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
92. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Teglio Veneto (VE) e all’ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto.
93. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
94. L’inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
95. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l’altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
96. E’ fatto salvo l’obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno, di cui all’art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
97. Le autorizzazioni all’esercizio prot. n. 91808 del 01.12.2011, 94451 del 30.10.2013, 69374 del 21.08.2014 e prot. n. 36452 del 04.06.2019 sono revocate e sostituite dal presente provvedimento.
98. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
99. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Re Aldo srl e la trasmissione all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. “Economia circolare e ciclo dei rifiuti” presso il Dipartimento regionale “Rischi tecnologici e fisici”, al Comune di Teglio Veneto (VE), all’ULSS 4 Veneto Orientale, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e alla Regione Veneto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente